

BUONI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO RIEPILOGO DELLA NORMATIVA APPLICABILE AL 2011

Che cos'è?

Il lavoro occasionale di tipo accessorio consiste nello svolgimento di attività di natura occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, in quanto svolte, al di fuori di un normale contratto di lavoro, in modo del tutto saltuario.

Esso si caratterizza per la flessibilità di utilizzo e per l'estrema semplificazione degli obblighi tipicamente connessi all'instaurazione e alla gestione di un rapporto lavorativo (non sono previsti, ad esempio, obblighi di comunicazione al Centro per l'impiego, di iscrizione nel libro unico del lavoro, di consegna del prospetto paga).

Chi può essere il Committente?

In generale, possono essere committenti di lavoro occasionale accessorio:

- famiglie;
- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in altri settori produttivi;
- committenti pubblici o enti locali, negli specifici ambiti stabiliti dalla legge.

Chi può essere il Prestatore?

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese:

- da qualsiasi soggetto (es. disoccupati, lavoratori autonomi o subordinati, a tempo pieno o a tempo parziale, ecc.), nei settori di attività tassativamente elencati dall'art. 70 del DLgs. 276/2003 (es. lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, insegnamento privato supplementare, attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, ecc.);
- ovvero, nell'ambito di tutti gli altri settori produttivi, dalle categorie di prestatori specificamente individuate dal medesimo articolo (giovani studenti con meno di 25 anni di età, pensionati, nonché – per quanto qui interessa, fino al 31.3.2011 – percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part time).

Buoni lavoro (o voucher) per lavoro accessorio

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene, nel rispetto dei limiti di compenso sopra indicati, attraverso "buoni lavoro" (o "voucher") prepagati del valore nominale di 10,00, 20,00 o 50,00 euro, le cui modalità di acquisto da parte del committente e di riscossione da parte del prestatore variano a seconda che si scelga di utilizzare:

- la procedura con "voucher telematici", accessibile dal sito www.inps.it;
- oppure "voucher cartacei", reperibili presso le sedi INPS o presso le tabaccherie.

Regime previdenziale, assicurativo e fiscale dei buoni lavoro

Il valore nominale di un buono è comprensivo:

- della contribuzione previdenziale a favore della Gestione separata INPS, pari al 13%;
- della contribuzione a favore dell'INAIL, pari al 7%, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- del compenso spettante al concessionario (l'INPS) per la gestione del servizio, pari al 5%.

Fanno eccezione le prestazioni occasionali accessorie svolte a favore di imprese familiari nell'ambito dell'attività normalmente esercitata dalle stesse, remunerate attraverso buoni soggetti al regime del lavoro subordinato (contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari al 33%, contribuzione all'INAIL pari al 4%).

In ogni caso, il valore netto del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione incassato dal lavoratore, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione dell'interessato.

La novità 2011 per il Lavoro Occasionale Accessorio (LOA) relativamente ai percettori di ammortizzatori sociali e lavoratori part time

Viene prorogata al 31.3.2011 la possibilità di utilizzare per lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuite attraverso il sistema dei buoni lavoro (o "voucher"):

- i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale:
 - o nell'ambito di qualsiasi settore produttivo;
 - o purché il committente sia diverso dal datore di lavoro titolare del contratto part time;
 - o nel rispetto del limite di 5.000,00 euro netti di compensi nel corso di un anno solare, con riferimento a ciascun committente, stabilito per la generalità dei prestatori;
- i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (es. cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria o disoccupazione speciale per l'edilizia, lavoratori in mobilità):
 - o nell'ambito di qualsiasi settore produttivo (compresi gli enti locali);
 - o nel limite complessivo di 3.000,00 euro netti di compensi per anno solare, anche da parte di più committenti (interamente cumulabili con il trattamento integrativo percepito);

fermo restando che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione del lavoratore di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (c.d. "DID").

La possibilità, per i percettori di misure di sostegno al reddito e per i lavoratori part time, di svolgere prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore di attività potrà essere ulteriormente prorogata al 31.12.2011, mediante un apposito DPCM.